

## **TI\_GERICHTE 38.2025.20 vom 12. August 2025**

TI Tribunale d'appello, 2025-08-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2025.20](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2025.20)

FR: TI\_GERICHTE 38.2025.20 du 12 août 2025

IT: TI\_GERICHTE 38.2025.20 del 12 agosto 2025

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI e STF 8C\_627/2017 del 26 gennaio 2018 in DLA 2018 pag. 93 seg. ). Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l'inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell'annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l'assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI). Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI). Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l'art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l'assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI). L'art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGGA) o infortunio (art. 4 LPGGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi. 2.2. Per costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell'art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c). Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi. Inoltre con sentenza 8C\_913/2011 del 10 aprile 2012, il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l'adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l'esercizio da parte dell'assicurato di un'attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l'entità del salario ( difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell'art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile. Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. In proposito cfr. anche STF 8C\_627/2017 del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93; 8C\_387/2015 dell'11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C\_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5. Con la STF 8C\_246/2021 del 2 luglio 2021, l'Alta Corte ha respinto il ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2020.61

del 1° marzo 2021, mediante la quale questa Corte aveva confermato l'operato della Cassa riguardo alla determinazione del guadagno assicurato, per la quale, a mente di quell'assicurato, avrebbero invece dovute essere prese in considerazione una serie di provvigioni corrispostegli per prestazioni ch'egli pretendeva di avere svolto nei mesi precedenti all'iscrizione in disoccupazione, il cui corrispettivo avrebbe, quindi, dovuto essere compreso nel calcolo volto a stabilire il guadagno assicurato. Chiamato a pronunciarsi, il Tribunale federale ha innanzitutto confermato che: " 4.1. È considerato guadagno assicurato secondo l' art. 23 cpv. 1 LADI il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro; ciò significa che il guadagno assicurato si lega alla definizione di salario determinante secondo l' art. 5 cpv. 2 LAVS ( DTF 133 V 530 consid. 3.2 e 4.1.2). Non si tratta di stabilire se vi sia un qualsiasi salario, bensì sapere se tale retribuzione sia un salario determinante secondo l' art.

## **E. 5**

cpv. 2 LAVS (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2016, n. 364). Risolutivo per stabilire il guadagno assicurato sono le percezioni effettive di salario e non i salari convenuti contrattualmente ( DTF 139 V 50 consid. 2.1; 131 V 447 consid. 3.2.3). Provvigioni che sono dovute per il lavoro svolto nel rispettivo periodo di calcolo sono incluse nel salario determinante (art. 7 lett. g OAVS) e pertanto devono essere considerate nel calcolo del guadagno assicurato. Al salario vanno aggiunte le erogazioni regolari convenute contrattualmente e percepite effettivamente come la tredicesima mensilità, premi di fedeltà, indennità di trasferta e di rincarò, gratifiche senza riguardo alla loro esigibilità in giustizia nonché le indennità di inconvenienza previste per legge (NUSSBAUMER, n. 365; sentenza 8C\_61/2020 del 17 aprile 2020 consid. 4.1). Al riguardo non ci si fonda sugli eventuali accordi nel contratto di lavoro, bensì in primo luogo all'importo pagato concretamente. La deroga a questo principio in un singolo caso è giustificata solo quando si può praticamente escludere l'abuso di un eventuale accordo sul versamento di un salario fittizio che poi di fatto non è saldato ( DTF 128 V 189 consid. 3a/aa; sentenze 8C\_61/2020 del 17 aprile 2020 consid. 4.3 e 8C\_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 4.2 con riferimenti)" e che: " 4.2. In materia di provvigioni si applica il principio secondo cui l'importo effettivamente percepito è computato nel momento in cui il lavoro è stato svolto e non quando il denaro è stato versato ( DTF 122 V 367 consid. 5b; sentenze 8C\_89/2019 del 19 giugno 2019 consid. 6.4 e 8C\_358/2007 del 26 maggio 2008 con riferimenti; NUSSBAUMER, n. 365). Nella misura in cui il ricorrente solleva una violazione dell' art. 23 LADI il ricorso è volto all'insuccesso. Determinante è solo il momento in cui il lavoro è stato svolto." L'Alta Corte ha, quindi, respinto il ricorso presentato contro la pronuncia del TCA come segue: " 4.3. Per prassi invalsa il giudice delle assicurazioni deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2). In queste condizioni gli accertamenti della Corte cantonale non si possono considerare manifestamente errati. Infatti, dai certificati di salario del ricorrente da ottobre 2017 a settembre 2019 risulta, ed è incontestato dalle parti, che egli ha ricevuto, oltre al salario e alla tredicesima, i seguenti importi lordi, soggetti a contributi AVS, le cui causali sono state ulteriormente precisate nella lettera del datore di lavoro del 5 novembre 2019. Nel febbraio 2018 il ricorrente ha ricevuto fr. 2000.- di bonus, nel dicembre 2018 fr.

3182.05 di provvigioni relative al 2017 e maturate nel 2017 e fr. 1600.- di bonus per giubileo aziendale relativo al 50° del gruppo di competenza del 2018, nel gennaio 2019 fr. 55'600.- di provvigioni relative al 2017 e maturate nel 2018, nel mese di settembre 2019 fr. 104'214.25 di provvigioni (composte di fr. 7943.40 di provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2018; fr. 88'537.80 di provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2019 e fr. 7733.05 di provvigioni relative al 2019 e maturate nel 2019). La Cassa, il cui operato è stato confermato dalla Corte cantonale, nel proprio calcolo ha tenuto conto pro rata temporis del bonus per il giubileo di fr. 1600.- e delle provvigioni di fr. 7943.-, di fr. 88'537.80 e di 7733.05 in base al momento in cui il lavoro è stato svolto. La dichiarazione scritta del 22 luglio 2020 di C. \_\_\_\_\_ e la relativa tabella non permettono di concludere per un accertamento insostenibile da parte della Corte cantonale. Procedendo in maniera non arbitraria a un apprezzamento anticipato delle prove il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha leso il diritto di essere sentito del ricorrente ( DTF 144 II 427 consid. 3.1.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). Anche sotto questo profilo il ricorso è infondato. ” 2.3. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), nella Prassi LADI sull'indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID), nella versione in vigore da luglio 2025, ai punti C1 e, in particolare, C2 ha stabilito quanto segue: " (...) Salario determinante art. 23 cpv. 1 LADI C1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante, ai sensi della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro. C2 Determinante, in genere, è il salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l'assicurato l'abbia effettivamente riscosso. La prova dell'effettiva percezione del salario è importante sia per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione che per determinare il guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è infatti possibile calcolare il guadagno assicurato. La riscossione del salario deve essere dimostrata alla B144 segg.” Al p.to C2 della Prassi LADI ID viene anche precisato che il salario di base comprende, tra gli altri, le provvigioni ed i bonus, e che: " (...) il guadagno conseguito è computato nei mesi di contribuzione in cui il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza): il momento in cui il pagamento è effettuato è pertanto irrilevante (p. es. 13a mensilità, provvigioni, bonus). (...)” Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C\_79/2024 del 6 febbraio 2025 consid. 4.3., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8 C\_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C\_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C\_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C\_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C\_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C\_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125. 2.4. Nell'evenienza concreta, dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente - cittadino svizzero nato nel 1968 (cfr. doc. 1 e 2) - è stato dapprima attivo come “ commesso viaggiatore (...) nel campo immobiliare ” presso \_\_\_\_\_, dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Dal 1° aprile 2023 al 30 novembre 2024, egli ha, invece, operato alle dipendenze di \_\_\_\_\_, in qualità di consulente immobiliare con un tasso di occupazione del 100% (cfr. doc. 3 e 13). Nell'attestato del datore di lavoro, la \_\_\_\_\_ ha indicato che RI 1 vi era attivo con la funzione consulente settore immobiliare (cfr. doc. 15). Tale rapporto lavorativo è giunto a termine il 31 dicembre 2022, e meglio come risulta dalla disdetta del contratto in atti, rassegnata dalla Sagl il 25 novembre precedente, per motivi da ricondurre alla “ forte riduzione del lavoro nel settore della compra-vendita immobiliare e riorganizzazione interna ” (cfr. doc. 14 e 15). Il ricorrente ha, invece, indicato

che la disdetta è stata intimata da parte dell'ex datrice di lavoro poiché egli non aveva “ raggiunto degli obiettivi di vendita ” (cfr. doc. 3). Dal contratto di lavoro sottoscritto tra \_\_\_\_\_ (nella persona di \_\_\_\_\_, agente generale, \_\_\_\_\_) e RI 1 in data 7 febbraio 2023 risulta che il ricorrente, a decorrere dal 1° aprile 2023, è stato operativo quale consulente immobiliare, a tempo pieno e che il reddito era costituito da provvigioni, superprovvigione, bonus, spese, indennità giornaliera e ulteriori provvigioni (cfr. doc. 17). Dalle “ disposizioni aggiuntive al contratto di lavoro per consulenti immobiliari ” \_\_\_\_\_ emerge, inoltre, che il reddito garantito nel primo anno contrattuale, quindi dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024 era pari a fr. 60'000.-, cui si aggiungevano spese generali di vendita di fr. 400.-, spese di mobilità di fr. 400.-, indennità giornaliera per vacanze di fr. 140.-, indennità giornaliera in caso di malattia, infortunio, ecc. di fr. 140.- (cfr. all. a doc. 17). Il rapporto di lavoro che legava il ricorrente a \_\_\_\_\_ è stato disdetto dalla datrice di lavoro il 23 settembre 2024 per il 30 novembre 2024 (cfr. doc. 18 e 20). Dall’ “ attestato del datore di lavoro ” risulta che il ricorrente, tra il 1° aprile 2023 ed il 30 novembre 2024 ha percepito salari per complessivi fr. 74'615.20 (cfr. doc. 19). In particolare, dai conteggi di salario \_\_\_\_\_ in atti emerge che: - per i mesi di aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre e dicembre 2023, al ricorrente è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 4'178.- e corrisposto l'importo netto di fr. 3'376.40, cui si sono aggiunti fr. 400.- di spese mobilità, fr. 400.- di \_\_\_\_\_ e fr. 22.- di spese di telecomunicazione, per un totale di fr. 4'198.40 (cfr. doc. 21); - per il mese di luglio 2023 al ricorrente è stato riconosciuto il salario lordo di fr. 4'143.40 e corrisposto l'importo netto di fr. 3'344.-, cui si sono aggiunti fr. 36.- di spese, fr. 400.- di spese mobilità, fr. 400.- di \_\_\_\_\_ e fr. 22.- di spese di telecomunicazione, per un totale di fr. 4'200.60 (cfr. doc. 21); - per il mese di agosto 2023 al ricorrente è stato riconosciuto un salario lordo fr. 4'178.- e corrisposto l'importo netto di fr. 3'376.40, cui si sono aggiunti fr. 400.- di spese mobilità, fr. 400.- di SGV e fr. 22.- di spese di telecomunicazione e ne sono stati dedotti fr. 75.- per “indennità/trattenute”, per un totale di fr. 4'123.40 (cfr. doc. 21); - per il mese di novembre 2023 al ricorrente è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 4'178.- e corrisposto l'importo netto di fr. 3'376.40.-, cui si sono aggiunti fr. 400.- di spese mobilità, fr. 400.- di \_\_\_\_\_ e fr. 22.- di spese di telecomunicazione e ne sono stati dedotti fr. 47.50 per “marketing calendari 2024”, per un totale di fr. 4'150.90 (cfr. doc. 21); - per i mesi di gennaio e febbraio 2024, al ricorrente è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 4'178.- e corrisposto l'importo netto di fr. 3'376.40, cui si sono aggiunti fr. 400 di spese di mobilità, fr. 400.- di \_\_\_\_\_ e fr. 22.- di spese di telecomunicazione (cfr. doc. 22 ed all); - per il mese di marzo 2024 al ricorrente è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 3'267.80 e corrisposto l'importo netto di fr. 2'524.45 cui si sono aggiunti fr. 400.- di spese mobilità, fr. 400.- di \_\_\_\_\_, fr. 22.- di spese di telecomunicazione e fr. 910.20 di spese, per un totale di fr. 4'256.65 (cfr. doc. 22); - per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2024 al ricorrente è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 3'178.- e corrisposto l'importo netto di fr. 2'440.40 cui si sono aggiunti fr. 400.- di spese mobilità, fr. 400.- di \_\_\_\_\_ e fr. 22.- di spese di telecomunicazione, per un totale di fr. 3'262.40 (cfr. doc. 22); - per il mese di agosto 2024 al ricorrente, oltre al salario, sono stati versati gli assegni per la figlia \_\_\_\_\_ di fr. 200.- al mese per il periodo da aprile 2023 a luglio 2024. Gli è quindi stato riconosciuto un salario lordo di fr. 6'579.- (pari a fr. 3'178.- dedotti gli assegni per figli di fr. 200.-/mese) e corrisposto l'importo netto di fr. 5'840.40 cui si sono aggiunti fr. 400.- di spese mobilità, fr. 400.- di \_\_\_\_\_ e fr. 22.- di spese di telecomunicazione, per un totale di fr. 6'662.40 (cfr. doc. 22); - per i mesi di settembre e novembre 2024 al ricorrente è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 3'378.-

(comprensivo di fr. 200.- a valere quale assegno per figli) e corrisposto l'importo netto di fr. 2'640.40 cui si sono aggiunti fr. 400.- di spese mobilità, fr. 400.- di \_\_\_\_\_ e fr. 22.- di spese di telecomunicazione, per un totale di fr. 3'462.40 (cfr. doc. 22); - per il mese di ottobre 2024 al ricorrente è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 3'378.- (comprensivo di fr. 200.- a valere quale assegno per figli) e corrisposto l'importo netto di fr. 2'640.40 cui si sono aggiunti fr. 400.- di spese mobilità, fr. 400.- di \_\_\_\_\_ e fr. 22.- di spese di telecomunicazione e dal quale è stato detratto l'ammontare di fr. 150.- quale "quota sociale \_\_\_\_\_ 2024" per un totale di fr. 3'312.40 (cfr. doc. 22). Il 1° dicembre 2024, il ricorrente si è annunciato all'Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di \_\_\_\_\_ rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dalla medesima data (cfr. doc. 1). Contestualmente ha compilato il formulario "Domanda d'indennità di disoccupazione" precisando di cercare un'occupazione a tempo pieno di durata indeterminata (cfr. doc. 1). Il 23 dicembre 2024, la Cassa ha comunicato all'assicurato i termini del suo diritto alle indennità di disoccupazione, compreso l'ammontare del guadagno assicurato di fr. 3'436.- e l'indennità giornaliera di fr. 126.65 (cfr. doc. 25). In particolare, dalla tabella "panoramica calcolo guadagno assicurato", risulta che il GA del ricorrente, calcolato sulla base degli ultimi dodici mesi, è più favorevole al medesimo (fr. 3'435.50 arrotondati a fr. 3'436.-) rispetto a quello computato sugli ultimi sei mesi (fr. 3'178.-; cfr. doc. 25°). Con scritto del 30 dicembre 2024, a proposito della comunicazione della Cassa del 23 dicembre precedente, il ricorrente ha chiesto all'amministrazione di "considerare", nel calcolo volto a stabilire il suo GA, "anche la vendita di CHF 11'200.- del 31 dicembre 2023 (...) per i seguenti motivi: - la vendita è avvenuta il 22 dicembre 2023 con la firma dell'atto notarile presso il notaio (...); - il conteggio della provvigione è del 31 dicembre 2023 e il suo accredito è avvenuto il 31 gennaio 2024" (cfr. doc. 27). Mentre il ricorrente si trovava alle dipendenze di \_\_\_\_\_, e più precisamente il 31 dicembre 2023, la \_\_\_\_\_ ha, infatti, redatto il documento "provvigione per la compra-vendita del rustico di \_\_\_\_\_", dal quale emerge che a \_\_\_\_\_ veniva riconosciuta una provvigione di fr. 11'200.- lordi, pari a fr 10'308.70 netti, che sarebbe stata poi accreditata sul conto del ricorrente il 31 gennaio 2024, in relazione a tale operazione immobiliare (cfr. doc. 24a e 27). In atti, al riguardo di tale intermediazione immobiliare, figura la seguente d - , nella quale viene espresso l'interesse "a visionare il rustico (...) per un'ev. trattativa di compera", poi inoltrata il giorno seguente a RI 1 da parte di \_\_\_\_\_, attiva presso \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 24 b), a sua volta rappresentata, secondo la tesi ricorsuale, dalla \_\_\_\_\_ (cfr. supra consid. 1.2.); - mail di data 16 dicembre 2024 da parte della Cassa alla \_\_\_\_\_, volta a sapere "in quale periodo (...) è stata trattata la vendita del rustico che ha portato al pagamento della provvigione" suindicata, con l seguente riscontro da parte di \_\_\_\_\_: "il mandato di vendita del rustico di \_\_\_\_\_ è stato firmato il 31.08.2022 e la firma dell'atto di compravendita è stata fatta il 23.12.2023" (cfr. doc. 24). - accredito di fr. 10'308.70 sul suo conto \_\_\_\_\_ del ricorrente di data 31 gennaio 2024 (cfr. all. a doc. 27). Con decisione erroneamente datata 17 settembre 2019 ed in realtà emessa l'8 gennaio 2025, la Cassa ha confermato il guadagno assicurato già comunicato a RI 1 a dicembre 2024 in fr. 3436.- (cfr. doc. 32). Il 9 gennaio 2025, l'assicurato si è opposto al provvedimento reso nei suoi confronti rilevando che "il lavoro per la vendita del rustico (...) è stato fornito nel mese di dicembre 2023", che la "provvigione di intermediazione è diventata esigibile con il trapasso della proprietà a registro fondiario avvenuto i 27 dicembre 2023" e che "pur se il fatto è irrilevante, la provvigione è stata pagata dalla \_\_\_\_\_ al sottoscritto il 31

gennaio 2024”. Egli ha, quindi, chiesto che “ la provvigione di CHF 11'200.- riguardante la vendita del rustico di \_\_\_\_\_ del 22 dicembre 2023 ” venisse “ inclusa nel calcolo del guadagno assicurato perché il relativo lavoro per cui ho incassato la provvigione è stato fornito nel corso del mese di dicembre 2023 ” (cfr. doc. 33). In data 21 gennaio 2025, la Cassa ha sottoposto a \_\_\_\_\_ una serie di quesiti, e meglio: " (...) 1) Dal mandato di vendita (31.8.2022) all'atto di compravendita (23.12.2023), nonostante il sig. RI 1 non lavorava più per la ditta \_\_\_\_\_, sono state svolte comunque delle mansioni da parte del nostro Assicurato come ad esempio, contattare i futuri clienti del rustico in questione, portare gli acquirenti a visitarlo fino alla conclusione della compravendita presso il notaio (...)? 2) In caso affermativo, è a conoscenza di quando il sig. RI 1 effettuava queste attività? 3) Caso contrario, come si è arrivati da un mandato di vendita (31.08.2022) al contratto di compravendita (23.12.2023) senza avere contatti con i potenziali acquirenti ed adempiere alle mansioni legate a questa transazione?" (cfr. doc. 34) Il 28 gennaio 2025, alla propria opposizione RI 1 ha aggiunto “ un fatto importante avvenuto e più precisamente l'inoltro della disdetta del mandato di vendita per e-mail da parte di \_\_\_\_\_ (rappr. Dalla \_\_\_\_\_) il 24 gennaio 2023 (...). È indubbio che questo avvenimento influenza le circostanze della fattispecie ” (cfr. doc. 35). In allegato a tale comunicazione, il ricorrente ha inviato all'amministrazione copia di una mail di data 24 gennaio 2023, trasmessa da \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ all'esecutore testamentario che rappresentava la venditrice dell'immobile, avv. \_\_\_\_\_, dalla quale risulta che “ a causa dell'uscita del signor RI 1, le inoltriamo la disdetta del mandato di vendita del rustico con effetto immediato. Le chiavi vengono consegnate al signor RI 1 ” (cfr. all. a doc. 35). Il 10 febbraio 2025, la \_\_\_\_\_ ha risposto ai quesiti postile dalla Cassa come segue: " (...) 1) Con la cessazione del rapporto di lavoro con il sig. RI 1 (31 dicembre 2022) allo stesso sono stati revocati tutti i mandati di vendita dei quali si stava occupando ad eccezione di quello relativo al rustico di \_\_\_\_\_. Tale eccezione è stata motivata dalla trattativa in corso da lui seguita ma protrattasi nel tempo e che abbiamo ritenuto di lasciare a lui che ci stava lavorando e che confidava in una positiva conclusione. 2) Non siamo mai stati aggiornati dal sig. RI 1 in merito al suo operare con le parti interessate a questa compravendita, questo sino alla comunicazione del 28 novembre 2023 con la quale ci comunicava il buon esito e la richiesta della sua provvigione. 3) Il sig. RI 1 si è limitato a seguire la conclusione della trattativa già avviata, la quale si è protratta nel tempo a causa della natura ereditaria della proprietà. Il cliente interessato ha dovuto attendere fino a novembre 2023 per ottenere l'accordo di tutti gli eredi, permettendo così la finalizzazione della vendita.” (cfr. doc. 36) Il 26 febbraio 2025, la Cassa ha trasmesso al ricorrente copia della corrispondenza intercorsa con la \_\_\_\_\_ al fine di ricevere sue osservazioni (cfr. doc. 37). Il 28 febbraio 2025, il ricorrente ha comunicato all'amministrazione quanto segue: " (...) Dopo aver letto la corrispondenza intercorsa tra la vostra amministrazione e \_\_\_\_\_, le inoltrò le mie osservazioni: - Anche il mandato di vendita del rustico in oggetto è stato disdetto con la cessazione del mio rapporto di lavoro presso la \_\_\_\_\_ (vedi copia e-mail allegata al mio scritto del 28 gennaio 2025); - Il 27 febbraio 2023 la sig.ra \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (nome dell'agenzia immobiliare la cui autorizzazione ad esercitare è detenuta dalla \_\_\_\_\_) mi ha inviato l'e-mail del cliente interessato a visitare il rustico (...). Il motivo è da ricondurre al fatto che conoscevo bene l'oggetto e l'avvocato-esecutore testamentario che gestiva la vendita del bene immobiliare. - La trattativa con il cliente specifico è iniziata l'11 marzo 2023 con la visita quando il contratto di lavoro con la \_\_\_\_\_ era già stato interrotto, il mandato di vendita disdetto e non lavoravo presso un altro datore di lavoro. -

Quanto successo tra la visita al rustico e la firma dell'atto notarile da parte dell'avvocato-esecutore testamentario non mi è chiaro da parte mia non c'è stata alcuna attività di vendita a parte un paio di solleciti all'esecutore testamentario per velocizzare la vendita, visionare la bozza del contratto di compravendita e presenziare alla sua firma (queste ultime due attività sono avvenute nel dicembre del 2023) . - La \_\_\_\_\_ è stata regolarmente informata sullo stato d'avanzamento della procedura di vendita visto il suo protrarsi (da marzo 2023 a dicembre 2023)." (cfr. all. 6 a doc. I). Il medesimo giorno, il nominativo del ricorrente è stato annullato dal sistema COLSTA con effetto dal 1° marzo seguente, ritenuto che il medesimo aveva reperito un'occupazione presso \_\_\_\_\_ dal 1° aprile 2025 (cfr. doc. 39, 43 e 44). Con decisione su opposizione del 21 marzo 2025, la Cassa ha, come visto, confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.). In allegato al proprio ricorso, RI 1 ha prodotto copia di una mail trasmessa domenica 12 marzo 2023 alle ore 20:56 all'avv. \_\_\_\_\_, dalla quale risulta che " ieri ho mostrato il rustico a una famiglia (padre, madre e due figlie) di \_\_\_\_\_ che si è mostrata molto interessata tanto che ha sottoposto un'offerta di CHF 300'000.-. Il cliente andrà in banca mercoledì e desidera sapere se la sua offerta viene accettata. Ha chiesto del controllo dell'impianto elettrico (Rasi) e devo verificare in agenzia se è stato richiesto all'azienda elettrica di \_\_\_\_\_ a suo tempo " (cfr. all. 4 a doc. I). 2.5. Chiamato a pronunciarsi in merito, il TCA ricorda innanzitutto che: - il salario da prendere in considerazione deve comprendere in particolare anche le provvigioni di vendita/locazione; - che è determinante, in genere, il salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l'assicurato l'abbia effettivamente riscosso; - e che il guadagno conseguito è computato nei mesi di contribuzione in cui il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza), mentre il momento in cui il pagamento è effettuato è irrilevante (per esempio 13a mensilità, provvigioni, bonus, ...; cfr. supra consid. 2.2.-2.3.). L'Alta Corte, in una sentenza pubblicata in DTF 128 V 189, citata al considerando 2.2., ha infatti confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è determinato in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza in una sentenza 8C\_358/2007 del 26 maggio 2008, nella quale si è così espresso: " (...)

### **E. 5.1**

Dans un premier moyen, la recourante fait grief à la juridiction cantonale de s'être fondée sur une jurisprudence consacrant le principe de la survenance en matière de gain assuré alors que cette jurisprudence ne concerne, selon elle, que le calcul du gain intermédiaire. Ce grief n'est pas fondé. En matière de commissions ou de provisions, on applique aussi bien pour la détermination du gain intermédiaire que du gain assuré, la règle selon laquelle un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas le moment de l'encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b p. 371; DTA 2003 n° 24 p. 246 consid. 2 [arrêt C 269/02 du 23 janvier 2003]; arrêt C 179/06 du 15 novembre 2006 consid. 4 et 5; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 365 p. 2287). (...)" L'Alta Corte ha ribadito questo principio in una sentenza 8C\_472/2010 del 21 ottobre 2010 pronunciandosi su un ricorso presentato da un assicurato contro la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali di Ginevra concernente l'importo del guadagno assicurato. Con sentenza STF 8C\_61/2020 del 10 dicembre 2019 (pubblicata in DLA 3/2020, n. 11, pag. 278 e segg.), il Tribunale federale ha confermato che, ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 LADI, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi

dell'art. 5 cpv. 2 LAVS normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, ivi compresi anche gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'Alta Corte – oltre a confermare che per il calcolo del guadagno assicurato è rilevante il salario effettivamente riscosso e non quello convenuto contrattualmente – ha precisato che le provvigioni dovute per il lavoro svolto durante il periodo di calcolo interessato sono comprese nel salario determinante (art. 7 lett. g OAVS) e devono, quindi, essere prese in considerazione nel calcolo del guadagno assicurato. Anche in tal caso, ci si basa principalmente su quanto effettivamente riscosso e non su eventuali accordi previsti nel contratto. Nel caso concreto, il Tribunale federale aveva stabilito che si sarebbero dovuti tener in considerazione gli anticipi di provvigioni versati mensilmente dal datore di lavoro e che non sono stati chiesti in restituzione. Chiamato a pronunciarsi, il TCA non può che confermare, nel principio, quanto stabilito dalla Cassa. Ricordato che il momento in cui è stata versata la provvigione è del tutto irrilevante (cfr. la STF 8C\_246/2021 del 2 luglio 2021, consid. 4.2. citata al consid. 2.2. e la Prassi LADI ID punto C2 riprodotto al consid. 2.3. ), in concreto dagli atti emerge che - al di là della disdetta o meno del mandato che lo legava a \_\_\_\_\_ ed alla \_\_\_\_\_, in concreto in ogni caso avvenuto al più tardi nel gennaio 2023 - il ricorrente ha comunque fornito la propria prestazione di consulente immobiliare e come tale preso contatto con i futuri acquirenti del rustico di \_\_\_\_\_ tra fine febbraio e inizio marzo 2023. L'assicurato ha quindi mostrato loro l'immobile in data 11 marzo 2023 ed i futuri acquirenti hanno, in quell'occasione, pure sottoposto ai venditori, e per essi all'esecutore testamentario per il tramite di RI 1, un'offerta quantificata in fr. 300'000.- per l'acquisto del rustico (cfr. supra consid. 2.4.). Quanto avvenuto successivamente, quindi nel lasso temporale che va dalla visita e dalla sottoposizione dell'offerta d'acquisto per il rustico, alla sottoscrizione del rogito non ha visto il ricorrente attivo, né fornitore di prestazioni, se non nella mera formalizzazione finale della vendita immobiliare. Ed è lo stesso RI 1 a indicarlo, ove fa valere che “ Quanto successo tra la visita al rustico e la firma dell'atto notarile da parte dell'avvocato-esecutore testamentario non mi è chiaro da parte mia non c'è stata alcuna attività di vendita a parte un paio di solleciti all'esecutore testamentario per velocizzare la vendita, visionare la bozza del contratto di compravendita e presenziare alla sua firma (queste ultime due attività sono avvenute nel dicembre del 2023 )” (cfr. supra consid. 2.4.). “ L'attività preponderante svolta durante l'attività presso la \_\_\_\_\_” (e quindi da aprile 2023 in poi), precisa infatti il ricorrente, consta unicamente di “ due solleciti all'esecutore testamentario per velocizzare la vendita” e, per il resto “ è stata l'analisi della bozza del contratto di compravendita e la presenza alla firma dell'atto notarile presso il notaio ” (cfr. supra consid. 1.2.). Il 28 novembre 2023, del resto, RI 1 già aveva informato la \_\_\_\_\_ in merito al “ buon esito” ed alla “ richiesta della provvigione ” (cfr. supra consid. 1.2.). Ed anche \_\_\_\_\_ ha confermato che successivamente alla visita dell'immobile ed alla sottoposizione dell'offerta ai venditori nel marzo 2023, “RI 1 si è limitato a seguire la conclusione della trattativa già avviata, la quale si è protratta nel tempo a causa della natura ereditaria della proprietà. Il cliente interessato ha dovuto attendere fino a novembre 2023 per ottenere l'accordo di tutti gli eredi, permettendo così la finalizzazione della vendita ” (cfr. supra consid. 2.4.) Decisivo, quindi, è che in concreto la parte preponderante della prestazione lavorativa fornita dal ricorrente per la vendita del rustico di \_\_\_\_\_, si è svolta prima di dicembre 2023, allorquando è semplicemente stata finalizzata mediante rogito la trattativa di compravendita in corso da mesi, prolungatasi unicamente in ragione della natura ereditaria dell'immobile e della necessità di

ottenere il consenso di tutti i componenti della parte venditrice. Nel calcolo del quantum del guadagno assicurato, quindi, a ragione la Cassa non ha computato la provvigione ricevuta da RI 1 a gennaio 2024. Dal profilo della determinazione del guadagno assicurato, l'operato dell'amministrazione, che ha tenuto conto dell'importo maggiormente favorevole all'assicurato, calcolandolo sui dodici mesi precedenti l'iscrizione in disoccupazione anziché sui sei (cfr. supra consid. 2.1., art. 37 cpv. 2 OADI), non presta fianco a critiche.

2.6. Al proposito di quanto rilevato dalla Cassa che, nella propria decisione su opposizione, ha ritenuto che " il sig. RI 1 ha lavorato a tempo pieno come consulente immobiliare, dal 1° aprile 2023 al 30 novembre 2024, presso la \_\_\_\_\_ ", ragion per cui " in ogni caso, non si potrebbe considerare questa provvigione nel guadagno assicurato, poiché la si deve considerare come guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3 LADI) in quanto presso quest'ultimo datore di lavoro svolgeva già un'attività al 100% (42.5 ore settimanali) " (cfr. supra consid. 1.1.), questa Corte rileva che anche sotto questo profilo l'operato della Cassa deve essere condiviso. Innanzitutto, il TCA rileva che con guadagno accessorio ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 2 a frase LADI si intende ogni guadagno che un assicurato trae da un'attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un'attività esercitata fuori del quadro ordinario di un'attività lucrativa indipendente. La nozione di accessorio riferita al guadagno deve essere intesa in rapporto a quello che deriva da un'attività principale. Siccome non è soggetto a contribuzione e non rientra nel calcolo delle indennità di disoccupazione, il guadagno accessorio deve restare in un rapporto di proporzione debole con il reddito dell'attività principale. Se il guadagno accessorio regolarmente si avvicina o supera il guadagno principale, l'attività non è più accessoria, così come il relativo guadagno. È l'aumento considerevole del guadagno accessorio che deve essere considerato quale guadagno intermedio e computato in tale misura nel calcolo dell'indennità di disoccupazione. Va considerato guadagno accessorio, in particolare, quello conseguito tramite un'attività che viene esercitata in aggiunta a un'occupazione a tempo pieno (cfr. STF 8C\_380/2023 del 1 giugno 2024, pubblicata in SVR 12/2024 ALV Nr. 29 pag. 101 e segg; STF 8C\_600/2015 dell'11 maggio 2016 consid. 2.2.; STF 8C\_75/2015 del 14 gennaio 2016 consid. 2.2.; STF 8C\_654/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 4; DTF 123 V 230 consid. 3c). In proposito cfr. pure STCA 38.2022.49 del 26 settembre 2022; STCA 38.2015.21 del 14 settembre 2016. La Prassi LADI sull'indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edita dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore da luglio 2025, al punto C8, relativo al guadagno accessorio, prevede quanto segue: " (...) Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale un guadagno che un assicurato trae da un'attività esercitata oltre un'occupazione a tempo pieno o da un'attività esercitata fuori del quadro ordinario di un'attività lucrativa indipendente. Un'occupazione a tempo pieno corrisponde alla durata normale di lavoro dell'azienda. Se prima della disoccupazione la persona assicurata aveva più rapporti di lavoro, è determinante la durata normale di lavoro dell'azienda in cui viene esercitata l'attività principale. È considerata attività principale l'attività con il tasso di occupazione più alto. Questo vale anche se il guadagno tratto dall'attività accessoria è superiore (DTF 125 V 475). Solo se il tasso di occupazione è lo stesso, si considera attività principale il rapporto di lavoro con il guadagno maggiore. Se una persona assicurata trae un guadagno accessorio da più occupazioni, questa parte di guadagno non assicurata secondo l'art. 23 cpv. 3 LADI va esclusa dal calcolo del guadagno assicurato. Il guadagno tratto dall'attività principale viene preso in considerazione integralmente. Dell'attività accessoria si tiene invece conto solo nella misura necessaria per il calcolo del guadagno per un tasso di occupazione del 100 % (DTF 126 V 207). ð

Giurisprudenza DTFA C 252/06 del 26.9.2006 (L'attività di ausiliaria di ristorante svolta da una maestra di scuola dell'infanzia in formazione non viene considerata fonte di guadagno accessorio a condizione che l'interessata non svolga un'ulteriore attività dipendente nel tempo normale di lavoro che possa essere ritenuta fonte principale di reddito. Se, al termine della formazione, la persona interessata continua a svolgere l'attività di ausiliaria di ristorante, quest'ultima deve essere considerata fonte di guadagno intermedio).". Sulla portata delle direttive amministrative cfr. supra consid. 2.3. In concreto, se anche per mera ipotesi di lavoro si volesse considerare che l'attività di intermediazione fondamentale, svolta da RI 1 per la vendita dell'immobile che ha portato al versamento della provvigione di gennaio 2024, si sia concentrata in due solleciti all'esecutore testamentario ed al presenziare alla firma del rogito di compravendita di dicembre 2023 (e non nella visita del rustico e nella sottoposizione dell'offerta per l'acquisto), vi è che, a quel momento, egli si trovava a tempo pieno alle dipendenze di \_\_\_\_\_, e meglio come risulta dal contratto di lavoro in atti (cfr. supra consid. 2.4.). Peraltro, quanto preteso dal ricorrente circa lo svolgimento delle prestazioni volte alla vendita del rustico nel "tempo normale di lavoro (...) con il consenso del datore di lavoro, che dal 1° aprile 2023 fino al 30 novembre 2024 è stata la \_\_\_\_\_, mentre prestavo lavoro presso di essa" (cfr. supra consid. 1.2.), non trova alcun riscontro in atti e rimane, dunque, una mera allegazione di parte che non ne soccorrono la posizione. Quanto corrisposto a RI 1 per le prestazioni di dicembre 2023 a titolo di provvigione, quindi, dovrebbe in ogni caso essere tutt'al più considerato a titolo di guadagno accessorio, che come tale non è assicurato ai sensi dell'art. 23 cpv. 3 LADI. 2.7. Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su opposizione del 21 marzo 2025 deve essere confermata. 2.8. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell'11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 "Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGa alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.